

In breve



DIRITTO D'AUTORE

Il possesso in buona fede non basta

Non è configurabile l'acquisto a titolo originario di un'opera cinematografica in base a un titolo astrattamente idoneo per effetto del possesso di buona fede, ai sensi dell'articolo 1153 del Codice civile, in quanto in contrasto con il carattere particolare del diritto d'autore, che trova fondamento unicamente nell'atto creativo e realizzativo dell'idea, per il trasferimento del quale non si richiede una consegna perchè questa si riferisce all'oggetto materiale in cui l'opera si estrinseca senza mai immedesimarsi in essa. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 3 gennaio 2017, n. 39

FALLIMENTO

Regole di mercato per l'in-house

In tema di società partecipate dagli enti locali la scelta del legislatore di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 7 febbraio 2017, n. 3196.

A CURA DELLA REDAZIONE
LEX 24
www.diritto24.ilssole24ore.com/lex24

Bilancio finale. Ok del Registro imprese di Milano con attività liquide utilizzabili per pagamenti parziali

Iscrizione anche con passività

Resta aperta la responsabilità dei soci e del liquidatore verso i terzi

PAGINA A CURA DI
Paolo Meneghetti

La procedura di estinzione giuridica di una società è scandita da alcuni adempimenti previsti nella parte del Codice civile che va dagli articoli compresi tra il 2492 e il 2495. In pratica sono quattro fasi. Partono dalla redazione del bilancio finale di liquidazione, cui segue il deposito al Registro imprese, che poi viene approvato. Solo dopo il liquidatore può chiedere la cancellazione della società, cui consegue l'estinzione giuridica di ogni rapporto attivo e passivo con i terzi.

Momento delicato e necessario è, tra gli altri, il deposito del bilancio finale al Registro imprese. Questa non è solo una pratica amministrativa che il liquidatore deve eseguire: ci sono aspetti delicati, in quanto il Registro potrebbe anche rifiutare l'iscrizione, impedendo la fine dell'iter di cancellazione. Il controllo che il Registro deve eseguire va oltre il mero riscontro formale di correttezza: indaga in modo più approfondito la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione, cioè che l'attività liquidatoria è stata conclusa.

Sono utili alcune indicazioni operative fornite il 28 dicembre 2015 dal Registro di Milano su alcuni schemi di bilancio che soddisfano o meno il requisito della conclusione della attività.

Un primo tema analizzato è quello delle passività non estinte, quale unica posta presente nel bilancio finale. Secondo una parte di dottrina e giurisprudenza, tale situazione ostacola l'iscrizione del bilancio in quanto sarebbe la prova della non compiuta conclusione della attività di liquidazione. Viceversa il Registro di Milano assume una posizione favorevole all'iscrizione, anche nell'ipotesi in cui alle passività non estinte siano affiancate atti-

vi liquidabili per il pagamento parziale di dette passività. La tesi è in linea con una decisione del Tribunale di Catania (datata 9 aprile 2009) che ha ordinato al Registro l'iscrizione di un bilancio finale con passività non estinte, in quanto tale elemento non attesta una "non avvenuta" conclusione della attività di liquidazione, ben potendo i soci esimersi dall'obbligo di versare somme nelle casse sociali per estinguere dette passività. In tali casi non si parlerà di ostacolo all'iscrizione del bilancio finale di liquidazione.

CONTROLLO SOSTANZIALE
L'ufficio, che valuta l'esistenza delle condizioni, potrebbe rifiutare di accogliere il deposito bloccando la fine dell'iter



Registro imprese

Il Registro delle imprese è un registro pubblico, gestito telematicamente, che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, con la legge di riordino delle Camere di commercio. Può essere definito come l'anagrafe delle imprese: contiene i dati di costituzione, modifica e cessazione di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge. Il Registro fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico e imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

zione del bilancio finale di liquidazione al Registro: la questione si sposta sulla responsabilità dei soci e del liquidatore nei confronti dei creditori non soddisfatti, ma tale questione è estranea al tema della iscrivibilità del bilancio finale di liquidazione.

Situazione diversa quando nel bilancio finale di liquidazione compaiono sia passività sia attività diverse da liquidità, ad esempio beni strumentali o crediti. La comprensione di attività non liquide e passività rende manifesto che la liquidazione non è stata ultimata e quindi, secondo l'orientamento del Registro di Milano, non è accettabile l'iscrizione del bilancio. Dalla non iscrizione deriva il blocco della procedura di estinzione, per cui si dovrà cercare un rimedio che può essere rappresentato dal dare atto (nella relazione del liquidatore) che le attività non monetizzate sono state accettate dai creditori a titolo di parziale rimborso del credito verso la società. Un caso particolare è la cessione dei crediti sociali ai creditori a titolo di parziale pagamento: in questi casi la cessione deve essere pro soluto, quindi liberare la società da responsabilità circa l'insolvenza del debitore sociale.

Caso assai frequente è la presenza di crediti tributari, il cui incasso, non ancora avvenuto al momento del deposito del bilancio finale di liquidazione ostacolerebbe la chiusura della società. Sul punto si registra, invece, la posizione del Registro di Milano, favorevole alla iscrizione del bilancio, in base alla constatazione che i crediti tributari diventano esigibili con la chiusura della società, come accade, ad esempio, per i crediti derivanti dalla dichiarazione finale eseguita ai fini Iva, e quindi sono sostanzialmente assimilabili alla liquidità vera e propria.

I punti-chiave

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE



Va redatto a cura del liquidatore e depositato al registro delle imprese. Esso viene approvato implicitamente dai soci se non viene dagli stessi prodotto reclamo entro 90 giorni, oppure può essere esplicitamente approvato sempre dai soci, o infine approvato previo rilascio di quietanza senza riserve all'atto del pagamento delle somme spettanti ai soci in base al piano di riparto

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ



Può avvenire d'ufficio qualora non venga depositato il bilancio di esercizio intermedio di liquidazione, mentre negli altri casi avviene su istanza del liquidatore a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei soci

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE



Una volta avvenuta la cancellazione della società essa deve ritenersi estinta sotto ogni profilo giuridico, quindi sarà impossibile, dopo la cancellazione, fare causa alla società oppure che quest'ultima si attivi giudizialmente per ottenere, ad esempio, crediti non riscossi

RESPONSABILITÀ PER DEBITI NON ESTINTI



I creditori insoddisfatti possono rivalersi sui soci se, e nel limite delle somme che questi ultimi hanno incassato nel corso della liquidazione o a conclusione di essa. I creditori possono altresì rivalersi nei confronti dei liquidatori qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa dei liquidatori stessi

COMPORTEMENTO COLPOSO DEI LIQUIDATORI



La giurisprudenza nel corso degli anni ha assunto diverse posizioni per definire in quali casi il comportamento del liquidatore poteva ritenersi colposo. In un primo tempo, fino agli anni 70, si pensava che l'unico principio che dovesse ispirare l'operato del liquidatore fosse dare precedenza al primo creditore che si fosse azionato, ma in tempi recenti si preferisce il principio secondo cui il liquidatore deve applicare le regole della par condicio creditorum, rispettando l'ordine dei privilegi

Le responsabilità. La giurisprudenza

Creditori soddisfatti con il rispetto dalla «par condicio»

Con l'estinzione della società i creditori non soddisfatti possono rivalersi sui soci, se questi ultimi hanno ricevuto somme durante la fase di liquidazione, e sui liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpevole comportamento colposo dei liquidatori

È da sempre un argomento delicato e di difficile traduzione concreta per le genericità del riferimento normativo. La domanda che ogni liquidatore si pone, quando non si disponga delle somme sufficienti a saldare tutti i creditori sociali, è come operare per non realizzare un comportamento colposo che, se eseguito, metterebbe a repentaglio il suo patrimonio personale.

Negli anni la giurisprudenza ha formulato tesi diverse. Ora pare consolidarsi una precisa posizione. Fino agli anni Settanta l'indirizzo più autorevole sosteneva la tesi della *poiorità temporale* (sentenze della Cassazione 1273/1968 e 792/1970, riprese più recentemente dal solo Tribunale di Udine, il 26 febbraio 2010). Il principio si può tradurre nell'assunto secondo cui è corretto sottoporre tutti i creditori al medesimo trattamento, corrispondendo i pagamenti ai primi che si presentano ad esigerli. In pratica, il primo creditore che richiede la somma è pagato, mentre gli altri non lo saranno.

In tempi più recenti, l'indirizzo giurisprudenziale è decisamente mutato: ora si ritiene doveroso da parte del liquidatore porre in essere i principi della *par condicio creditorum* nel rispetto dell'ordine dei privilegi che caratterizzano o meno ogni creditore. In questa direzione si è pronunciato il Tribunale di Firenze (sentenza 7 settembre 1995), a giudizio del quale il liquidatore, nello svolgimento del suo incarico, sarebbe mandatario non solo dei

soci, ma anche dei creditori, i cui diritti vanno quindi tutelati alla stessa stregua dei diritti dei soci. Con motivazioni diverse si sono pronunciati così anche il Tribunale di Milano (sentenza 14632 del 22 dicembre 2010), la Corte d'appello di Napoli (il 10 giugno 2009) e, soprattutto, il Tribunale di Genova (sentenza 1125 del 2 aprile 2013).

In questa pronuncia si rigetta l'adesione al principio di liquidazione sia mandataria che dei creditori, ma egli deve attenersi al rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine dei privilegi: ciò è imposto dall'articolo 2741 del Codice civile, ai sensi del quale i creditori hanno eguale diritto di essere soddi-

LE CONSEGUENZE

Se le somme sono insufficienti il commissario deve evitare azioni colpose che mettono a rischio il suo patrimonio personale

sufficienza dei beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Tale norma si applica in genere a qualunque rapporto debitore-creditore e comporta l'applicazione dei principi sopra ricordati anche se non espressamente citati nelle disposizioni sulla liquidazione volontaria (diversamente dalle procedure concorsuali, in cui il riferimento a par condicio creditorum e rispetto della causa di prelazione è disposto per legge).

Alla luce di tale prevalente orientamento, il liquidatore che vorrà evitare l'esecuzione di comportamenti colposi che potrebbero rivelarsi rischiosi in termini di responsabilità personale, dovrà eseguire i pagamenti rispettando l'ordine dei privilegi ed applicando la regola della par condicio a prescindere dal momento in cui il creditore si è azionato per ottenere soddisfazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Offerta valida in Italia dal 15/2/2017 al 1/4/2017

Guida ISEE 2017

Novità, prestazioni, istruzioni e calcoli
a cura di Pietro Gremigni

Legge di Bilancio 2017, la no tax area per il contributo universitario

Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), requisiti di accesso alla prestazione

Nucleo familiare e persone con disabilità o non autosufficienti, i criteri di calcolo

Regole e istruzioni per unioni civili e coppie di fatto

L'assegno di natalità transitato per una nuova DSU

Il "reddito disponibile" dopo le sentenze del Consiglio di Stato

Febbraio 2017

IN EDICOLA

Dai nuovi criteri per i nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti, al contributo dovuto per gli studenti delle università, fino alla fruizione della nuova prestazione di sostegno per l'inclusione attiva (SIA) la Guida del Sole 24 ORE mette in evidenza le diverse tipologie di ISEE per ogni prestazione assistenziale da richiedere e illustra adempimenti, fasi della procedura e modalità operative per la compilazione della modullistica.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

SHOPPING 24!



IN EDICOLA

Norme & Tributi Mese

l'esclusiva rivista per i professionisti del fisco
con le firme più prestigiose del Sole 24 ORE.



REDDITO D'IMPRESA

**Iperammortamento:
autonomia
dell'agevolazione**

CONTABILITÀ E BILANCIO

**Debiti e schemi
di bilancio:
al via i nuovi principi**

CRISI D'IMPRESA

**Transazione fiscale:
le nuove regole nella
legge di Bilancio**

IVA

**Cambio di rotta sulle
note di variazione**

IN EDICOLA A €12,90 PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO O IN ABBONAMENTO SU offerte.ilsole24ore.com/net

Il Sole
24 ORE

